



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Sotto il profilo sistematico, l'Autore ripercorre il regime giuridico e gli aspetti pastorali degli uffici ecclesiastici, sia obbligatori che facoltativi, che compongono la Curia diocesana: il vicario generale, il vicario episcopale, il moderatore di curia, il consiglio episcopale, il consiglio per gli affari economici, il consiglio presbiterale, il collegio dei consultori, il consiglio pastorale, il consiglio o ufficio di conciliazione, il consiglio di missione, il cancelliere, i notai, l'economo, i Capitoli dei canonici e i parroci consultori.

Quanto agli archivi diocesani (comune, segreto e storico) è stata analizzata l'evoluzione della disciplina normativa e la relativa dimensione ecclesiologica, che scaturisce dalla possibilità di individuare, attraverso la lettura degli atti raccolti al loro interno, le linee maestre di un'azione ininterrotta che tocca le forme e i modi dell'annuncio evangelico, della pastorale, delle istituzioni assistenziali nelle varie epoche, in grado di svelare anche quale sia stata, in concreto, la presenza della chiesa nella società.

Nel concludere, Mons. De Felice realizza una completa analisi giuridico-pastorale dei canoni che regolamentano la Curia diocesana, destinandola a quanti, ufficiali e operatori del diritto, sono costantemente impegnati a coniugare la tecnica normativa con la dimensione caritatevole che ammantava l'ordinamento canonico.

Raffaele Santoro

Nicola Fiorita, *Scuola pubblica e religioni*, Libellula edizioni, 2012, pp. 197.

Nel volume di Nicola Fiorita su *Scuola pubblica e religioni* l'indagine relativa alla disciplina giuridica dell'istruzione religiosa nella scuola pubblica si colloca entro la più ampia cornice offerta dalla poliedrica incidenza del fenomeno religioso sulle dinamiche di integrazione che connotano il moderno Stato sociale, qualificandone

in maniera significativa i tratti di laicità.

Sullo sfondo di una valutazione positiva in ordine alle possibilità di una pacifica e fruttuosa "convivenza" tra assetti statali democratici e religioni, dal momento che queste «immettendo nella realtà quotidiana dosi significative di quei valori morali e spirituali che rappresentano la linfa vitale di ogni comunità [...] contribuiscono certamente ad aumentare le cifre etiche della società» (p. 15), l'A. passa in rassegna, anche in prospettiva comparata, gli sviluppi del processo di apertura degli spazi pubblici all'incidenza delle religioni, cogliendone al contempo taluni elementi di vischiosità, incidenti negativamente sui processi di integrazione delle minoranze e di valorizzazione, pur nella cornice di valori comuni, delle diversità.

Il lavoro si dipana secondo itinerari speculativi di ampia portata – dalle varie vicende legate alla disciplina dell'ora di religione, alla controversa questione relativa all'ostensione dei simboli religiosi negli ambienti scolastici e, più in generale, alla regolamentazione delle pratiche religiose negli stessi ambiti, fino all'esame della normativa dettata per gli insegnanti di religione – esaminati dall'angolo prospettico offerto dai rapporti tra l'organizzazione della scuola pubblica e l'incidenza del fenomeno religioso, nella sua dimensione individuale e collettiva, anche in vista dell'adeguamento alla mutata composizione della società, nella sua fisionomia ormai ampiamente pluralistica.

L'analisi della disciplina dell'ora di religione, in particolare, mira ad individuare un punto di contatto e di equilibrio tra le diverse istanze di libertà, positiva e negativa, dell'individuo nella specifica sfera religiosa – nonché, e conseguentemente, tra la volontà di coloro che si riconoscono in una religione "maggioritaria" o almeno ne apprezzano il valore in vista della realizzazione di un complessivo progetto educativo – e la tutela di quanti manifestano altri credi "minoritari" o non si riconoscono in alcun credo. In tal

senso, l'A. svolge una compiuta disamina delle previsioni concordatarie e dei successivi sviluppi attuativi, alla luce della, spesso non lineare, giurisprudenza costituzionale e amministrativa in materia. Egli rileva elementi di irragionevolezza non solo nelle singole soluzioni prescelte dal legislatore in settori specifici (dalla configurazione della posizione giuridica di coloro che non intendono avvalersi dell'ora di religione, alla collocazione oraria dell'insegnamento; dalla titolarità del diritto di scelta, al momento in cui esprimere tale scelta), ma anche, e prima, sull'opzione di fondo secondo cui «l'insegnamento della sola religione cattolica viene mantenuto tra i compiti della scuola pubblica, mentre la sua collocazione in una normativa contrattata continua a privare i poteri pubblici del potere di apprezzare liberamente gli interessi in gioco e di intervenire unilateralmente per la loro realizzazione, dovendo necessariamente tenere in adeguata considerazione gli interessi di un ordinamento esterno e dovendo convenire con le sue rappresentanze ogni eventuale modifica della disciplina» (p. 64).

A giustificare tale assetto non varrebbe, secondo l'A., il diritto dei genitori di impartire ai figli un'educazione coerente con la propria visione del mondo e con i propri valori religiosi, né il dato secondo cui la quasi totalità della popolazione italiana appartiene al cattolicesimo, né, ancora, il particolare rilievo storico-culturale della religione cattolica in Italia. Tali assunti sarebbero superati o contraddetti dall'asserita mancanza, nella formula di cui all'art. 30, comma 1, Cost., di un esplicito riferimento al diritto dei genitori di educare la prole conformemente alle proprie convinzioni; dalle trasformazioni intervenute nel nostro tessuto sociale, che hanno fatto dell'Italia un Paese religiosamente plurale; dal carattere ancora marcatamente confessionale dell'insegnamento della religione cattolica, che contraddirebbe il valore storico-culturale

della materia.

Il rapporto tra il momento della libertà, individuale e collettiva, e quello dell'autorità, che si esprime anche nelle sintesi incidenti sugli assetti organizzativi delle istituzioni scolastiche, permea pure il capitolo dedicato all'esposizione dei simboli religiosi e, più in generale, alla presenza di pratiche religiose negli spazi pubblici istituzionali. Con particolare riguardo alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, l'esigenza di fondo appare polarizzata intorno alla tutela dei singoli dal rischio di indottrinamento, anche sottile, che la presenza di tale simbolo potrebbe esercitare sugli studenti, violando così il dovere di neutralità che incombe sullo Stato nell'esercizio dei servizi pubblici ed incidendo negativamente sul pluralismo educativo essenziale in una società democratica. In quest'ottica, l'A. mantiene un atteggiamento critico anche nei confronti della giurisprudenza della Grande Camera della Corte EDU nel noto caso *Lautsi vs. Italia*, che, ribaltando le conclusioni cui era pervenuta la stessa Corte in prima istanza, ha qualificato il crocifisso come un simbolo passivo, la cui esposizione non obbliga lo studente ad assumere comportamenti contrari alla propria religione, né produce alcuna conseguenza sul piano dell'attività scolastica.

Ne risulta un quadro complesso, in cui, al di là delle varie soluzioni normative prescelte e delle "correzioni" compiute in sede giurisprudenziale, sembrano ancora oggetto di controversia, "a monte", gli spazi e le forme di espressione della libertà dei singoli e delle formazioni sociali (come nel caso del ruolo educativo della famiglia e degli spazi di libertà nella realizzazione delle scelte da essa compiute in questo ambito), nonché le modalità di composizione di istanze contrapposte (come nel caso dell'esposizione del crocifisso o dell'utilizzo del velo islamico, sul quale incidono diverse concezioni della laicità, della neutralità, dell'inquadramento degli stessi come simboli religiosi

e fideistici ovvero culturali ed identitari, e perfino dell'idea di indottrinamento), elementi sovente orientati dalla *Weltanschauung* del singolo giudice o interprete.

L'A. esamina, infine, la disciplina relativa alla condizione giuridica degli insegnanti di religione, sia nella versione precedente la riforma introdotta dalla legge n. 186 del 2003, nella quale rinviene non pochi elementi di irragionevolezza e di contrasto con fondamentali principi costituzionali (tra gli altri, libertà religiosa, buon andamento, efficienza e imparzialità della p.a.); sia dopo la revisione introdotta da tale provvedimento. Quest'ultima presenta ancora molti elementi problematici, sia in ordine ai meccanismi di reclutamento del personale docente, nel quale la discrezionalità dell'autorità ecclesiastica assume tuttora un peso considerevole (per la partecipazione al concorso, come ai fini dell'assunzione), sia, soprattutto, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, sul quale incide pesantemente la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario competente. Altri elementi di perplessità sono legati, poi, alla disciplina della mobilità, che introduce l'obbligo, per la scuola, di farsi carico dell'insegnante di religione, se in possesso dei requisiti richiesti, in caso di revoca dell'attestato ovvero quando si trovi in situazione di esubero. In tal caso, l'A. rileva come «lo Stato accetta così di inquadrare nei propri ruoli del personale selezionato congiuntamente all'autorità ecclesiastica non soltanto per l'espletamento di un insegnamento peculiare e determinato, ma anche, almeno in ipotesi, per l'insegnamento di altre e diverse materie, a scapito di tutti gli altri soggetti astrattamente idonei a svolgere quel compito» (p. 172).

Sul piano attuativo, poi, la disciplina solleva ulteriori interrogativi, sui quali sono stati chiamati a pronunciarsi più volte, e con esiti non sempre univoci, i giudici amministrativi e la stessa Corte costituzionale. Tra i molti, l'A. passa in ras-

segna i temi “caldi” legati alla consistenza e alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati, secondo le previsioni del primo bando di concorso successivo alla legge n. 186 del 2003; al trattamento giuridico degli insegnanti di religione non assunti in ruolo; all'ampiezza del sindacato del giudice amministrativo sulle decisioni assunte dall'ordinario diocesano in merito al rilascio o meno dell'attestato di idoneità; alla possibilità che la decisione di quest'ultimo possa manifestarsi anche attraverso il semplice silenzio; alla spettanza dello scatto stipendiale biennale in capo agli insegnanti assunti a tempo indeterminato; all'introduzione nella scuola primaria, ad opera della legge n. 269 del 2008, di un docente unico per tutte le materie ivi insegnate, compresa la religione.

Ne risulta un quadro ricco di chiaroscuri, che l'A. tratteggia dettagliatamente, individuando i dati positivi introdotti dalla legislazione nazionale (tra i quali spicca l'introduzione del concorso quale mezzo ordinario per il reclutamento degli insegnanti di religione), ma anche le sue innegabili criticità, che hanno dato luogo ad una endemica conflittualità giudiziaria, aggravata, peraltro, dalle perduranti incertezze sugli spazi di discrezionalità spettanti all'autorità diocesana e, ancora più a monte, sulla portata dei rapporti tra Stato laico e istanze “confessionalmente” orientate.

Giuseppe Chiara

Salvatore Prisco, *Costituzione, diritti umani, forma di governo. Frammenti di un itinerario di studio tra Storia e prospettive*, G. Giappichelli Editore, 2014, pp. 278.

Il volume *Costituzione, diritti umani, forma di governo. Frammenti di un itinerario di studio tra Storia e prospettive*, nel quale Salvatore Prisco raccoglie alcuni saggi riconducibili ad un arco temporale poco meno che trentennale, presenta una struttura espositiva articolata e comples-